

Circolare 51/2023

Verona – ottobre 2023

FIRMA ELETTRONICA SEMPLICE E DOCUMENTI INFORMATICI DI VALIDITA' FISCALE

Si comunica che l'Agenzia delle entrate, con risposta all'istanza di consulenza giuridica n. 1/E/2023, ha precisato che in nessun caso una firma elettronica "semplice" (ossia non qualificata, digitale o avanzata), indipendentemente dal processo di sua formazione, può dirsi idonea a garantire i requisiti che i documenti informatici (nativi tali o frutto di copia/dematerializzazione), specie se di natura fiscale, devono possedere sin dal momento della loro formazione.

In virtù di tale considerazione, l'Amministrazione Finanziaria conclude che deve escludersi l'idoneità ai fini tributari - ai sensi sia del D.P.R. 322/1998, sia di altre previsioni, fatta salva una diversa espressa indicazione del Legislatore - di qualsiasi procedura che preveda l'utilizzo di tale tipologia di firma.

Distinti saluti.

Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato